CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A SOLLIEVO DEI DANNEGGIALI DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908

Art. 4

IL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO

(18)

Versione in vigore dal 30 giugno 2002, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 18

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente provvedimenti a sollievo dei danneggiali dal terremoto del 28 dicembre 1908
Estremi	Legge 12 gennaio 1909, n. 12
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1909

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(18) La L. 1 agosto 2002, n. 166 nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-provvedimenti-a-sollievo-dei-danneggiali-dal-terremoto/art-4-il-d-p-r-8-giugno-2001-n-327-ha-confermato-l-abrogazione-del-presente/versione/18

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it